

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e della società U.S.D. CAVESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

CAMPITIELLO DOMENICO, all'epoca dei fatti legale rappresentante della società U.S.D. CAVESE 1919, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A1), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, della documentazione online ed in particolare: riepilogo costi, organigramma, Presidente e/o Amministratore delegati alla firma (A1), del versamento iscrizione (A4), della fideiussione bancaria (A5) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato Comunicato Ufficiale;

U.S.D CAVESE 1919, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. DOMENICO CAMPITIELLO, in proprio e nell'interesse della società U.S.D. CAVESE 1919 in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 34 giorni di squalifica per il Sig. DOMENICO CAMPITIELLO e un'ammenda di €2.667,00 per la società U.S.D. CAVESE 1919.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio